



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 189 DEL 09/11/2022)

OGGETTO: RICORSO AL TAR DELL'EX AMMINISTRATORE UNICO DI ORISTANO SERVIZI COMUNALI SRL PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA NOTA PROT. N. 53614 DEL 20.08.2022 - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **09** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **13:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
SANNA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
FAEDDA LUCA	Vice Sindaco	Assente
CUCCU IVANO	Assessore	Presente
FOZZI ROSSANA LIVIA	Assessore	Presente
FRANCESCHI ANTONIO	Assessore	Presente
PREVETE SIMONE PIETRO	Assessore	Assente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 5

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;

premessi che:

- la Oristano Servizi Comunali s.r.l. è società *in house* a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 113, co. 5, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Oristano, avente per oggetto le seguenti attività da esercitarsi esclusivamente nei confronti del Comune di Oristano sulla base di specifici contratti di servizio appositamente stipulati: 1) manutenzione e gestione del verde pubblico; 2) servizi di pulizia degli arenili; 3) sfalcio stradale e pulizie antincendio; 4) pulizia di edifici e stabili comunali; 5) servizi di segreteria; 6) servizi di supporto per manifestazioni culturali, sportive, di spettacolo; 7) servizi manutentivi vari (strade, edifici, impianti sportivi);
- in data 18 luglio 2019, si teneva l'assemblea dei soci, cui interveniva il Socio unico, in persona del Sindaco in carica, all'esito della quale, data lettura del "...Verbale relativo all'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse alla nomina di Amministratore Unico nella Società Oristano Servizi Srl", si proponeva quale Amministratore Unico della Oristano Servizi Comunali Srl, il Dott. Alessio Putzu per la durata prevista di tre anni;
- in data 13 maggio 2022, si riuniva in seconda convocazione l'assemblea dei soci, appositamente convocata per discutere e deliberare anche sulla Nomina dell'Amministratore Unico in scadenza;
- all'esito, approvato il progetto di bilancio e il piano di destinazione degli utili, l'assemblea, con voto esplicitamente espresso, deliberava il rinnovo della nomina del precedente amministratore unico, e attuale ricorrente, che contestualmente accettava l'incarico della durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio finanziario;
- col provvedimento del Sindaco in carica, oggetto della presente impugnazione, prot. n. 53614 del 20.08.2022 veniva disposta la revoca con decorrenza immediata, dalla carica di amministratore unico della società "Oristano Servizi Comunali srl";
- dopo scambio di corrispondenza tra l'Ente e lo stesso amministratore unico dell'Oristano servizi al fine di chiarire le proprie posizioni, il Sindaco confermava in data 29.08.2022 la suddetta revoca;
- con decreto del sindaco n. 23 del 02/09/2022 veniva nominato un nuovo Amministratore unico;

visto il ricorso pervenuto in data 27.10.2022 prot. n. 69238, presentato innanzi al TAR dall'avvocato Francesco Ballero in nome e nell'interesse dell'ex amministratore unico della Società Oristano servizi comunali srl con il quale viene impugnato il provvedimento di revoca immediata emesso con nota n. 53614 del 20.08.2022;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare le determinazioni in ordine alla presentazione dell'Amministrazione in udienza per sostenere le proprie ragioni presso il Tribunale Amministrativo Regionale avverso la richiesta di annullamento del provvedimento su richiamato con istanza di decretazione di cui all'art. 56 c.p.a, dell'ex amministratore unico della Società Oristano servizi comunali srl;

vista la documentazione relativa allo scambio di corrispondenza tra l'Ente e dell'ex amministratore unico della Società Oristano Servizi Comunali pervenute all'ufficio affari legali e contenzioso in data 01.09.2022 e depositata presso l'ufficio affari legali e contenzioso;

vista la nota dell'Avv. Caccavale dell'Avvocatura interna, in data 04/11/2022 prot. 70690 con la quale esprime parere favorevole alla costituzione in sede di giudizio, ormai radicatosi davanti al TAR, in quanto atto dovuto, posto che il giudizio proseguirebbe comunque nella contumacia dell'Ente;



COMUNE DI ORISTANO

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione all'intervento in giudizio dell'Ente a tutela delle ragioni dell'Ente davanti al giudice competente;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli uffici in Staff del Sindaco Dott. Giovanni Mario Basolu

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, nr. 267 la Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

con votazione unanime palese

delibera

- 1) di autorizzare la costituzione nel giudizio nel procedimento dinanzi al TAR che pone in contraddittorio l'ex amministratore unico della Società Oristano servizi comunali srl c/ Comune di Oristano per la definizione della vertenza e richiesta di annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di revoca immediata emesso con nota n. 53614 del 20.08.2022;
- 2) di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale interno a cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente in ogni fase e grado del processo;
- 3) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, in vista della richiesta di decretazione cautelare.

Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO